

Costituzione:

Art 27, comma 2

«...Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità...»

Michelina Cassese

Uno dei dibattiti che, in Italia, negli ultimi mesi ha coinvolto i politici, i mass-media, il mondo giuridico ed alcuni intellettuali, ha riguardato il cd. “caso Cospito”, con riferimenti alla normativa riguardante l’art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario e, di conseguenza, ancorchè di primaria importanza, alla funzione della pena, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.

Invece di parlare inopportuno, troppo spesso senza conoscenza o competenza, su quest’ultimo argomento, sarebbe bastato a molti politici ed opinionisti televisivi, in un paese civile e attento alle sue radici democratiche, leggere il resoconto delle riunioni in Assemblea Costituente e del profondo, articolato e innovativo confronto tra le diverse anime politiche uscite all’epoca dalle urne, sui temi inerenti la funzione della pena e del carcere.

Un dibattito che all’epoca non riguardò soltanto il teleologismo stesso delle pene, in particolare di quella detentiva, ma anche le strutture in cui quest’ultima dovesse essere eseguita e lo stesso personale che vi operava.

Una visione dell’istituzione penitenziaria globale, aperta, progressista, umana, con un necessario rinvio a riforme che avvennero molto più tardi (ed anche, purtroppo, troppo spesso rivisitate in senso contrario!):

- nel 1975 la Riforma dell’Ordinamento Penitenziario (Legge n. 354/75),
- nel 1990 la smilitarizzazione dell’allora Corpo degli Agenti di Custodia (Legge n. 395/90),
- nel 1999 la Riforma della Sanità Penitenziaria (D. L.vo n. 230/99),